



COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
PROVINCIA DI COMO

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 12 Reg. Delib.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presente	Assente
1	ZANFANTI Giancarlo – Sindaco	SI	
2	ADAMO Angelo	SI	
3	SELVA Andrea	SI	
4	NOGARA Enrico	SI	
5	RISI Daniele	SI	
6	ERBA Mauro	SI	
7	SETTANNI Francesco	SI	
8	BURATTI Lara	SI	
9	FAGGI Giuseppe Oscar	SI	
10	FAGGI Ferruccio	SI	
11	SELVA Marco	SI	
	Totale n.	11	0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. SILVESTRO Armando**.

Il signor **ZANFANTI Giancarlo – Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

N. 12 DEL 23.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (d'innanzi "IUC"), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che, in attuazione dell'art. 1, co. 639 e ss della Legge di Stabilità 2014 (come modificata in parte qua dal D.L. 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella L. 2 maggio 2014, n. 68), il Comune di Grandola ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con il quale sono stati istituiti e disciplinati i tributi componenti la IUC;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilanci di previsione";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti

- la legge di Stabilità per l'anno 2017, con il suo Ddl al bilancio 2017, che prevede all'art. 65 comma 9 la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio;
- Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. n. 304 in data 30.12.2016) con il quale è stato rinviato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Considerato che l'art. 1, comma 669 L. 14/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Richiamato il comma 676 dell'art. 1 citato, secondo cui "l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento", in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013 "il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e i 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Richiamato l'art. 24 del Regolamento comunale IUC, ai sensi del quale la quota di imposta TASI dovuta dall'occupante è stata determinata nel valore del 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazioni analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 43.000,00
Manutenzione strade	€ 9.665,00
Manutenzione verde pubblico	€ 1.900,00
Vigilanza	€ 34.170,00
Funzionamento scuole	€ 29.770,00
Servizio anagrafe	€ 28.996,00
Servizio tecnico	€ 35.452,00
TOTALE	€ 182.953,00

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto quindi di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2017 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Dato atto che le scadenze per il pagamento della TASI sono le seguenti:

Acconto	16 giugno
Saldo	16 dicembre

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 28.05.2014 e successive mm.ii.;

Visto e preso atto del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi con esito favorevole sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli **11** consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	1,5 per mille
---	---------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, comprese le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito e le relative pertinenze	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale e categoria B	0,0 per mille

- 2. di confermare** che l'aliquota TASI, applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione ai fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo, deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fin alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- 3. di confermare**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, L. 147/2013 che la percentuale dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- 4. di dare atto** che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

Acconto	16 giugno
Saldo	16 dicembre

- 5. di riservarsi** per quanto di competenza di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 6. di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017;
- 7. di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di seguito, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli **11** consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ZANFANTI Giancarlo

Il Segretario comunale

F.to SILVESTRO Dr. Armando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **30.03.2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30.03.2017

Il Messo Comunale

F.to SALA Silvano

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 30.03.2017

Il Segretario comunale
Silvestro Dr. Armando

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **23.03.2017**

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- perché è decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 30.03.2017

Il Segretario comunale
F.to Silvestro Dr. Armando